

**PROGETTO DI
FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

DI

**AUTOSOMMA
di Somma Claudio & C. s.a.s.**

IN

AUTOSOMMA GROUP S.R.L.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI

“AUTOSOMMA di Somma Claudio s.a.s.”

IN “AUTOSOMMA GROUP S.R.L.”

(redatto ai sensi dell’art. 2501-ter del codice civile)

A - Premesse

Si premette che la fusione per incorporazione, di cui al presente progetto (di seguito la “**Fusione**”), interessa e coinvolge la società **AUTOSOMMA GROUP SRL S.r.l.**, meglio di seguito identificata (in seguito identificata come “**Società Incorporante**” ovvero anche e più semplicemente “**Incorporante**”), e la società **AUTOSOMMA di Somma Claudio & C. s.a.s.**, meglio di seguito identificata (in seguito identificata “**Società Incorporata**” ovvero anche e più semplicemente “**Incorporata**”), entrambe società di diritto italiano. Viene premesso, ulteriormente, che l’intero capitale sociale sia della Incorporante che della Incorporata è detenuto, nel pieno possesso ed è nell’assoluta e libera titolarità degli stessi soggetti (persone fisiche) e con la medesima quota di partecipazione.

Trattasi, quindi, della particolare fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 2505 del codice civile e cioè di fusione per incorporazione di una società (AUTOSOMMA sas) in un’altra società (AUTOSOMMA GROUP Srl) la cui partecipazione al capitale sociale è detenuto dai medesimi soggetti persone fisiche e per uguale valore nelle rispettive società.

Pertanto, a mente di quanto previsto dal richiamato art. 2505 del cod.civ. non si applicano alla Fusione le seguenti disposizioni del codice civile:

(i) art. 2501-ter, primo comma, numero 3)

sull'obbligo di indicare nel progetto di fusione ex art. 2501-ter cod.civ. il rapporto di cambio delle quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;

(ii) art. 2501-ter, primo comma, numero 4)

sull'obbligo di indicare nel progetto di fusione ex art. 2501-ter cod.civ. le modalità di assegnazione delle quote della società incorporante;

(iii) art. 2501-ter, primo comma, numero 5)

sull'obbligo di indicare nel progetto di fusione ex art. 2501-ter cod.civ. la data dalla quale tali quote partecipano agli utili;

(iv) art. 2501-quinquies

sull'obbligo posto a carico dell'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione di predisporre una relazione che illustri e giustifichi il progetto di fusione;

(v) art. 2501-sexies

che, nel caso in esame, come precisato in dottrina e, in particolare, anche dalle Massime n.7 del Comitato Notarile Regione Campania e n.27 del Consiglio Notarile di Milano, non si è resa necessaria la redazione della perizia di stima del patrimonio dell'incorporanda di cui all'art.2343 c.c. (normalmente prevista dal comma 6 dell'art.2501 sexies), dal momento che non si procederà all'aumento del capitale della incorporante (società di capitali) e pertanto non verranno imputati al capitale di quest'ultima elementi patrimoniali della incorporanda (società di persone) e stante,

altresì, l'identità soggettiva e quantitativa delle compagini sociali.

Or dunque, la circostanza fattuale che il 100% delle quote costituenti il capitale sociale della Società Incorporata (AUTOSOMMA sas) sia posseduto dalla medesima compagine sociale della Società Incorporante (AUTOSOMMA GROUP Srl), consente che alla Fusione che ci occupa sia data esecuzione mediante l'iter previsto dall'art. 2505 del codice civile, applicando le semplificazioni procedurali ivi previste ed in precedenza richiamate.

In particolare, pertanto, in altri e più chiari termini, si precisa che non troveranno applicazione le previsioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, n. 3 (Rapporto di cambio), n. 4 (Modalità di assegnazione delle quote della Società Incorporante) e n. 5 (Decorrenza della partecipazione agli utili delle quote assegnate in sede di concambio), così come quelle di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies sempre del cod.civ.

Invero, per quanto occorrere possa, viene evidenziato ancora che il tenore letterale della specificata norma e la giurisprudenza consolidata confermano in merito che la relazione di cui all'art. 2501-quinquies del cod.civ. viene prevista per mettere i soci in condizione di valutare l'opportunità dell'operazione proposta, considerando la loro originaria situazione patrimoniale, con quella che si prospetterà dopo la fusione.

Nel caso di specie, risulta assolutamente superfluo sottolineare come nessun problema si pone per la compagine sociale in virtù di quanto innanzi specificato.

Inoltre, ai fini del rispetto degli adempimenti, delle formalità e dei termini fissati dalla vigente normativa in materia di fusione, viene evidenziato

altresì che i soci di ciascuna delle società partecipanti alla Fusione, all'unanimità, hanno già rinunciato, in particolare:

- a) al termine di 15 giorni tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito internet del progetto di fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, stabilito dal combinato disposto di cui agli articoli 2501-ter, ultimo comma e 2505-quater del cod.civ.
- b) alla situazione patrimoniale, richiesta dall'art. 2501-quater, ultimo comma, cod.civ.
- c) al deposito prescritto dall'art. 2501-septies del cod.civ. degli atti (progetto di fusione, bilanci degli ultimi tre esercizi e situazioni patrimoniali) finché la fusione non sia decisa.

In considerazione e sul presupposto di quanto precede, si redige il progetto di fusione in epigrafe indicato ed in via preliminare si precisano, in particolare, gli elementi richiesti dall'art. 2501-ter del Codice Civile, di cui ai numeri 1), 2) 6) 7) e 8), sono puntualmente trattati ed illustrati nel presente Progetto di Fusione, nella sezione contrassegnata dalla lettera "E", con espresso richiamo al loro riferimento ex art. 2501-ter.

B - Tipo fusione e Modalità di attuazione

La fusione si realizzerà e sarà attuata - ai sensi e per gli effetti degli articoli 2501 e seguenti del codice civile - attraverso l'incorporazione della AUTOSOMMA di Somma Claudio & C. s.a.s nella AUTOSOMMA GROUP S.R.L., con annullamento senza sostituzione di tutte le quote costituenti il capitale sociale della Società Incorporata AUTOSOMMA s.a.s.

C - Illustrazione e motivazione dell'operazione

Come già indicato, l'operazione proposta avrà luogo mediante fusione per incorporazione della "AUTOSOMMA s.a.s. " nella "AUTOSOMMA GROUP S.r.l. ".

Tale operazione è regolata dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile.

Sotto il profilo giuridico, una volta attuata, la Fusione comporta il subentro a titolo universale della Incorporante AUTOSOMMA GROUP S.r.l. alla Incorporata AUTOSOMMA s.a.s.

Per effetto ed a seguito dell'operazione di Fusione in parola, la Incorporante AUTOSOMMA GROUP S.r.l. assumerà tutte le attività e passività, come i diritti e gli obblighi della Incorporata AUTOSOMMA s.a.s.

In via meramente esemplificativa e non certamente esaustiva, verranno trasferiti all'Incorporante tutti i beni materiali e immateriali, i crediti ed i debiti maturati o a scadere e più in generale l'intero patrimonio e tutte le azioni ed i diritti della società Incorporata AUTOSOMMA s.a.s., senza esclusione o limitazione alcuna.

A seguito dell'attuazione dell'incorporazione in discorso, la Società Incorporante AUTOSOMMA GROUP S.r.l. manterrà inalterato il proprio capitale sociale pari a nominali Euro 12.000,00= (dodicimila/00).

Sotto il profilo economico, come già rappresentato, trattandosi di fusione per incorporazione, nella quale l'intero capitale sociale dell'Incorporante è posseduto dai medesimi soggetti (persone fisiche) ed in uguale misura del capitale sociale della Incorporata, non è stato necessario definire alcun rapporto di cambio tra i soci delle società partecipanti.

Con riferimento alla motivazione dell'operazione, si evidenzia che la stessa rientra in un naturale processo di semplificazione e razionalizzazione.

Invero, le finalità che la fusione intende perseguire rivestono carattere sia amministrativo-contabile, sia commerciale, sia giuridico-amministrativo che finanziario e postulano la concretizzazione di valide ragioni economiche che risiedono essenzialmente:

- a)** nell'integrazione degli assetti patrimoniali, delle relazioni/rapporti commerciali e delle posizioni giuridiche detenute dalle società partecipanti al/interessate al progetto di fusione, con particolare, ma non esclusivo riferimento, alla concreta e più immediata ed efficace attuazione dei programmi di investimenti aziendali;
- b)** nell'aumento della performance competitiva dell'iniziativa, con l'incremento dello spettro, della qualità e della profondità della proposta commerciale della stessa, con netto miglioramento della posizione giuridico/contrattuale complessiva rispetto a quella delle singole società partecipanti al progetto di fusione;
- c)** nella compensazione ed omogeneizzazione dei possibili squilibri finanziari con ottimizzazione delle strutture finanziarie delle singole società che si fondono e conseguente miglioramento delle condizioni di negoziazione con il sistema creditizio e finanziario;
- d)** nello snellimento e nell'ulteriore miglioramento della gestione, che potrà tradursi nella creazione di valore per i soci, obiettivo primario dell'attività aziendale svolta.

In sintesi, quindi, tale integrazione è preordinata - nel medio periodo - alla realizzazione di economie e sinergie tanto gestionali quanto finanziarie ed in ultima analisi al mantenimento ed incremento del “*valore*” aziendale.

D - La situazione patrimoniale ed i criteri di redazione

Come già evidenziato, a sensi e per gli effetti di cui all’art. 2501-quater, ultimo comma, del cod.civ., i soci hanno rinunciato, con consenso unanime, alla situazione patrimoniale che, pertanto, nel caso di specie non è richiesta.

E - Risultanza puntuale degli elementi informativi, a carattere obbligatorio, di cui ai numeri 1), 2) 6) 7) e 8), dell’art. 2501-ter, 1° comma, del cod.civ. (omessi i punti 3), 4) e 5) per i motivi precisati in premessa)

1 - Società partecipanti alla fusione

1.1. Società Incorporante

- **AUTOSOMMA GROUP S.R.L.**, società di diritto italiano, con sede legale in ALFEDENA (AQ) alla Via Casili n. 80, iscritta presso il Registro delle Imprese del GRAN SASSO D’ITALIA e codice fiscale 02047410663 e Partita IVA n. 02047410663, REA di Aquila n. AQ-140051, capitale sociale di Euro 12.000,00 interamente versato;

1.2. Società Incorporata

- **AUTOSOMMA di Somma Claudio & C. s.a.s.**, società di diritto italiano, con sede legale in CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) alla Via Virgilio n. 65/67, iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli, codice fiscale e Partita IVA n. 05588621218, REA di Napoli n. NA-763398, capitale sociale di Euro 10.000,00 interamente versato.

2 - Statuto sociale della Società Incorporante AUTOSOMA GROUP S.R.L.

Trattandosi di fusione per incorporazione di Incorporata il cui capitale sociale è interamente posseduto dall'Incorporante, come già in precedenza più volte evidenziato, non si procederà alla costituzione di una nuova società risultante dalla fusione, per cui nessun atto costitutivo si rende necessario poiché rimarrà in essere la AUTOSOMMA GROUP S.r.l., nella sua qualità di Società Incorporante.

Al riguardo, viene precisato espressamente che:

2.1. la fusione in oggetto non comporta modificazioni dello Statuto sociale vigente della Società Incorporante;

2.2. il capitale sociale della Società Incorporante AUTOSOMMA GROUP S.r.l. non subirà alcun aumento, in considerazione di quanto già evidenziato nelle premesse, atteso che il capitale sociale della Incorporata è posseduto interamente dalla Incorporante.

Ad ogni buon conto lo statuto della Società Incorporante AUTOSOMMA GROUP S.r.l. verrà depositato presso la sede sociale e verrà notificato e depositato anche presso la sede sociale della Società Incorporata AUTOSOMMA s.a.s.

6 - Data di decorrenza degli effetti della Fusione

In relazione all'obbligo stabilito dall'art. 2501-ter, primo comma, n. 6, del codice civile, si precisa che le operazioni effettuate dalla società Incorporata AUTOSOMMA s.a.s. nel corrente esercizio saranno imputate al bilancio della Incorporante AUTOSOMMA GROUP S.r.l.

Trattandosi di fusione c.d. "eterogenea", gli effetti giuridici della fusione e, quindi, l'efficacia della stessa decorreranno dalla data dell'ultima delle

iscrizioni dell'atto di fusione così come prescritto dall'art. 2504-bis, 2° comma, del cod. civ. ovvero dalla data successiva che si fa riserva di indicare nell'atto fusione.

7 - Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai portatori di titoli diversi dalle quote sociali

Non esistono particolari categorie di soci né possessori di titoli diversi dalle quote sociali.

Per tale motivo, non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle quote sociali.

8 - Vantaggi proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Sono fatte salve le variazioni al presente progetto che, non incidenti sui diritti dei soci e dei terzi, possano essere richieste in sede di iscrizione del Registro delle Imprese.

C.mare di Stabia, 25 maggio 2023

AUTOSOMMA GROUP S.R.L.

L'Amministratore Unico e l.r.p.t.

(Somma Claudio)

(documento firmato digitalmente)

AUTOSOMMA di Somma Claudio & C. s.a.s.

L'Amministratore Unico e l.r.p.t.

(Somma Claudio)

(documento firmato digitalmente)

